

7. ACCANTONAMENTI

§ 7.1. Cass., Sez. trib., 19 settembre 2014, n. 19762, sull'irrilevanza dei crediti indicati nei conti d'ordine ai fini degli accantonamenti e della svalutazione dei crediti

La disciplina tributaria degli accantonamenti e delle svalutazioni dei crediti iscritti in bilancio si fonda su un duplice elemento oggettivo: per un verso, i crediti, su cui effettuare il calcolo per accantonamenti e svalutazioni, devono essere "iscritti in bilancio"; dall'altro, si deve trattare di crediti generati dalla cessione di beni merce o prestazioni di servizi rientranti nell'attività propria della impresa. I crediti "iscritti in bilancio", ai sensi dell'art. 106 t.u.i.r. sono solo i crediti iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Di conseguenza non risulta condivisibile la sentenza laddove attribuisce rilevanza ai crediti indicati nei "conti d'ordine" ritenendoli comunque iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 106 t.u.i.r. I conti d'ordine, invero, sono sistemi di scritture secondari e non influenzano la formazione del risultato di esercizio e la misura del capitale di funzionamento della società. Come tali i crediti ivi iscritti non possono essere oggetto di svalutazioni e accantonamenti secondo la disciplina di cui all'art. 106 cit.

TESTO SENTENZA

FATTO

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della ... srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 66/24/2009, depositata in data 24/03/2009, con la quale – in una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione a maggiori IRES, IVA ed IRAP dovute per l'anno d'imposta 2004 (a seguito di recupero a tassazione di penali negoziali relative a contratti di appalto stipulati dalla ... quale committente, con la ... s.c. a r.l., società avente medesima compagine sociale e facente parte dello stesso gruppo imprenditoriale, non applicate dalla contribuente ..., malgrado la ultimazione dei lavori oltre la data prevista, nonché di interessi attivi commerciali in un'operazione di cessione, a società avente medesima compagine sociale, di contratti preliminari per l'acquisto di aree fabbricabili, con connessa anticipazione degli importi occorrenti per detti acquisti, e di accantonamenti, ex art.106

del TUIR, nel fondo svalutazione di crediti riconducibili a fatture, emesse sulla base di contratti preliminari di vendita, non ancora pagate) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che non era stata dimostrata dall'Amministrazione l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, derivante da accertamento analitico– induttivo, essendo risultata questa essenzialmente fondata sulla condotta antieconomica tenuta dalla ..., rimasta non provata in relazione ai fatti contestati (la mancata applicazione di penali contrattuali per il ritardo nella consegna delle opere, essendo dipesa da “problemi strettamente tecnici”; la mancata liquidazione di interessi alla società ... essendo frutto “di un preciso e legittimo accordo di data certa intervenuto tra le parti”, in base al quale erano stati pattuiti la cessione di due contratti preliminari, il compenso e la restituzione delle anticipazioni effettuate, espressamente improduttive di interessi, “in quanto comunque ricompresi negli importi fatturati a titolo di cessione dei contratti”; infine la deduzione, operata dalla società, di somma quale accantonamento per svalutazione crediti, essendo pienamente legittima, trattandosi di crediti rischiosi, non valendo la caparra confirmatoria quale garanzia per la riscossione del credito). La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta: 1) con il primo ed il secondo motivo, l'insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, quanto al rilievo, mosso dall'Ufficio erariale nell'atto impositivo, relativo alla mancata applicazione delle penali contrattuali da parte della contribuente, nonché quanto all'altro rilievo, relativo alla mancata applicazione di interessi attivi sull'operazione di finanziamento intercorso tra la ... ed altra società del gruppo; 2) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'ultimo rilievo, di cui all'avviso di accertamento impugnato, vale a dire l'indebita deduzione della svalutazione di crediti derivanti da contratti preliminari di vendita immobiliare, avendo i giudici d'appello omesso di pronunciarsi sull'eccezione, opposta dall'Ufficio, circa l'insuscettibilità dei contratti preliminari di rientrare nel meccanismo deduttivo dell'art. 106 del TUIR, facente richiamo alle “cessione di beni e di servizi indicate nell'art. 85, comma 1” del TUIR; 3) con il quarto motivo, laddove la pronuncia della C.T.R. dovesse comunque implicare un rigetto implicito della suddetta eccezione dell'Agenzia, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 85 e 106 del TUIR, sempre in relazione ai crediti portati in deduzione dalla contribuente, dovendo essi, ai sensi dell'art. 106, discendere da contratti definitivi e non da meri preliminari di compravendita; 4) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 106 del TUIR e art. 1385 c.c., sempre in relazione al profilo dell'indebita deduzione della svalutazione di crediti derivanti da contratti preliminari di vendita immobilia-

re, dovendo ritenersi in concreto tali crediti non “a rischio”, in quanto coperti dalla “garanzia” rappresentata dalla pattuizione della caparra confirmatoria.

2. Le prime due censure sono infondate, avendo i giudici d’appello ritenuto: 1) in relazione al rilievo oggetto del primo motivo, non imputabile il ritardo nell’ultimazione delle opere alla società appaltatrice, con conseguente non spettanza del diritto della committente ... alle penali contrattuali, essendo lo stesso dipeso da fattori “strettamente tecnici”, “come comprovato dalla parte” (e quindi, essenzialmente, le varianti intervenute rispetto al progetto originario), con motivazione del tutto esaustiva; 2) in relazione al rilievo oggetto del secondo motivo, pienamente giustificata da ragioni economiche la mancata applicazione degli interessi sulle anticipazioni, da parte della ... alla società cessionaria e promissaria acquirente, delle somme da corrispondere al momento del rogito, in quanto nel contratto era stato comunque pattuito un corrispettivo per la cessione, comprensivo anche degli interessi non applicati sulle anticipazioni, con motivazione del tutto esaustiva.

3. Il terzo motivo è inammissibile, non essendovi stata l’omessa pronuncia lamentata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., essendosi comunque i giudici pronunciati sull’appello dell’Agenzia delle Entrate (non costituendo, peraltro, l’eccezione, relativa alla non rischiosità dei crediti, un motivo autonomo d’appello ma solo un profilo, pure denunciato).

4. Il quarto motivo è infondato.

In generale, gli accantonamenti a fondi, per rischi ed oneri, sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, certi o probabili, ma indeterminati nell’ammontare o nella data di sopravvenienza (art. 2424 bis c.c., comma 3): tali componenti negativi vengono dunque anticipatamente imputati, anziché nell’esercizio in cui sorge il debito o si produce la perdita, in quello in cui si realizza un evento che consente di valutare come certo e probabile il decremento patrimoniale, incerto tuttavia nel quantum e nel quando. Gli accantonamenti a fondi vengono iscritti, ai fini di una corretta determinazione del risultato dell’esercizio, secondo il principio di prudenza. Recita l’art. 106 del TUIR, comma 1, nel testo vigente *ratione temporis* (trattandosi di contestazione di maggiori imposte dovute per l’anno 2004): “Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nell’art. 85, comma 1, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti ...”.

Secondo l’art. 85 del TUIR comma 1 “Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”.

Ora, l’art. 85, cui fa rinvio l’art. 106 del TUIR, non distingue tra cessione definitiva e negozio soltanto obbligatorio (quale un preliminare di vendita), nel senso voluto dalla ricorrente.

Peraltro, anche il contratto preliminare di compravendita può essere fonte di crediti pecuniari e dare luogo quindi a ricavi, attinenti a beni mercé, che, iscritti in bilancio, concorrono alla determinazione del reddito e possono essere quindi assoggettati al meccanismo delle svalutazioni, contemplato dall'art. 106 citato, allorché si verifichi un evento dal quale possa scaturire un minor valore di realizzo del credito. Nella specie, come si evince dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate, i crediti in questione erano da ricollegare a "contratti preliminari di vendita stipulati, per i quali erano state emesse fatture dalla ... srl, che tuttavia non erano ancora state pagate dai promissori al 13/12/2014".

5. Anche il quinto motivo è infondato. Invero, secondo il dettato normativo, non sono deducibili le svalutazioni di crediti assistiti da "garanzia assicurativa", per i quali dunque l'inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore, ma un credito nei confronti dell'assicuratore (cfr. Cass. 22785/2006, nella quale si è individuata la "ratio" dell'art. 71 del TUIR, ora 106, nell'esclusione della "deducibilità per i soli crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto assicurati contro il rischio dell'insolvenza, e non anche per quelli per i quali tale rischio rimane a carico esclusivo del cedente").

Questa Corte (cfr. Cass. 12379/02, id. 24422/08 e 23734/2013), ha già avuto modo di puntualizzare che l'espressione credito coperto da "garanzia assicurativa" usata dalla norma non va intesa in senso restrittivo, nel suo specifico significato tecnico giuridico (il cui rischio è coperto in virtù della stipula di un contratto di assicurazione con pagamento di un premio), ma, in senso lato, quale credito rispetto al cui inadempimento il contribuente è, comunque, garantito con esclusione dal relativo rischio. Questa ipotesi è stato ritenuto ricorresse in presenza di un credito agrario erogato dalla contribuente, garantito nella misura del 50%, in ipotesi di insolvenza, da fideiussione prestata dal Fondo Interbancario di Garanzia (Cass. 9433/2014). La stessa ratio non ricorre tuttavia nell'ipotesi di semplice pattuizione, tra le parti contraenti, della caparra confirmatoria, avente funzione esclusivamente di determinazione preventiva del danno (vedasi anche Risoluz.minister. n. III-6-701 del 1993, relativa all'art. 71, ora 106, TUIR, citata dalla controricorrente).

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.000,00, a titolo di compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014